

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

# Mediolanum Capitale Casa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER:

- DANNI AL FABBRICATO CON OPZIONE TERREMOTO
- DANNI AL CONTENUTO CON OPZIONE FURTO
- RESPONSABILITÀ CIVILE

Edizione 02/04/2021

*Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi*

È un prodotto di





Gentile Cliente,

per semplificare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, ti presentiamo sinteticamente la polizza Mediolanum Capitale Casa, indicandone i principali contenuti ed anticipando gli accorgimenti grafici adottati.

✓ **A COSA SERVE**

È pensata per tutelare sia uno tra i beni più preziosi, la casa, sia l'integrità del patrimonio dell'Assicurato, attraverso un'offerta modulare e flessibile.

✓ **CHI PUO' SOTTOSCRIVERLA**

Tutte le persone fisiche con un'età pari o superiore a 18 anni.

✓ **COSA OFFRE**

Riconosce in base alle garanzie sottoscritte, un indennizzo per danni al fabbricato e al suo contenuto in caso di danni diretti e materiali purché non siano espressamente esclusi.

A tutela del patrimonio è possibile attivare la garanzia "Responsabilità Civile" che riconosce un risarcimento, nel caso in cui l'Assicurato o un familiare convivente sia responsabile di un danno cagionato involontariamente ad una terza persona o ai suoi beni.

A queste Garanzie sono sempre abbinate prestazioni di assistenza erogate in collaborazione con Europ Assistance S.p.A.

✓ **LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Prevede esclusioni, limitazioni e franchigie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento delle prestazioni.

Come potrai vedere, abbiamo inserito all'interno delle presenti Condizioni alcuni box di consultazione, identificati da simboli facilmente individuabili, per fornire risposte a dubbi e/o quesiti:



Risposte ai dubbi



Esempi esplicativi




Tavole riepilogative

**Ricorda che tali box non hanno alcun valore contrattuale, ma costituiscono solo un aiuto!**

Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.

Inoltre, al termine del documento troverai le tavole sinottiche rappresentative di ciascuna prestazione, anche di assistenza, con relativi limiti, massimali e franchigie o scoperti.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.  
Amministratore Delegato e Rappresentante Legale  
Massimo Grandis



**INDICE****- GLOSSARIO -****- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -****CHE COSA/CHI È ASSICURATO?**

## CHI PUÓ ESSERE ASSICURATO

Art.1. Beni immobili, beni mobili e persone assicurabili..... pag. 8/30

## CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

Art.2. Cosa è assicurato..... pag. 8/30

## COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE

Art.3. Garanzie prestate..... pag. 8/30

Art.3.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato..... pag. 9/30

Art.3.1.1. OPZIONE TERREMOTO (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)..... pag.10/30

Art.3.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto ..... pag.10/30

Art.3.2.1. OPZIONE FURTO (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)..... pag.10/30

Art.3.2.2. Impianto di Allarme (se selezionato in polizza)..... pag.11/30

Art.3.3. GARANZIA C – Responsabilità Civile..... pag.11/30

Art.3.4. GARANZIA D – Assistenza..... pag.11/30

Art.4. Massimali assicurati..... pag.13/30

Art.4.1. Massimali della GARANZIA A – Danni al Fabbricato..... pag.13/30

Art.4.2. Massimali della GARANZIA B – Danni al Contenuto..... pag.13/30

Art.4.2.1. Massimali dell'OPZIONE FURTO..... pag.14/30

Art.4.3. Massimali della GARANZIA C – Responsabilità Civile..... pag.15/30

Art.4.4. Massimali delle Prestazioni di Assistenza..... pag.15/30

**COSA NON È ASSICURATO?**

Art.5. Beni immobili e persone non assicurabili..... pag.16/30

**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**

Art.6. Limiti, scoperti e franchigie..... pag.16/30

Art.6.1. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA A - Danni al Fabbricato..... pag.16/30

Art.6.1.1. Limiti, scoperti e franchigie dell'OPZIONE TERREMOTO..... pag.16/30

Art.6.2. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA B - Danni al Contenuto..... pag.17/30

Art.6.2.1. Limiti, scoperti e franchigie dell'OPZIONE FURTO..... pag.17/30

Art.6.3. Limiti, scoperti e franchigie delle Prestazioni di Assistenza..... pag.17/30

Art.7. Estensione territoriale..... pag.17/30

Art.8. Esclusioni dall'Assicurazione..... pag.17/30

Art.8.1. Esclusioni per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato..... pag.17/30

Art.8.1.1. Esclusioni per l'OPZIONE TERREMOTO..... pag.18/30

Art.8.2. Esclusioni per la GARANZIA B – Danni al Contenuto..... pag.18/30

Art.8.3. Esclusioni per la GARANZIA C – Responsabilità Civile..... pag.19/30

Art.8.4. Esclusioni per la GARANZIA D – Assistenza..... pag.19/30

**CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?**

Art.9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio..... pag.20/30

Art.10. Aggravamento e diminuzione del rischio..... pag.21/30

Art.11. Esagerazione dolosa del danno..... pag.21/30

## GESTIONE DEI SINISTRI

Art.12. Denuncia del Sinistro e Obblighi dell'Assicurato..... pag.21/30

Art.12.1. Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato – Opzione Terremoto e GARANZIA B – Danni al Contenuto – Opzione Furto..... pag.21/30

Art.13. Determinazione del valore del danno..... pag.22/30

Art.13.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato..... pag.22/30



Art.13.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto.....	pag.22/30
Art.14. Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione, quantificazione e criteri di liquidazione per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato e GARANZIA B – Danni al Contenuto.....	pag.22/30
Art.14.1. Mandato dei Periti.....	pag.23/30
Art.15. Gestione delle vertenze di Danno in relazione alla GARANZIA C – Responsabilità Civile.....	pag.23/30
Art.16. Servizio di Assistenza.....	pag.24/30



### QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art.17. Premio.....	pag.24/30
---------------------	-----------



### QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art.18. Conclusione dell'Assicurazione.....	pag.24/30
Art.19. Effetto e decorrenza dell'Assicurazione.....	pag.25/30
Art.20. Durata dell'Assicurazione.....	pag.25/30



### COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art.21. Diritto di recesso.....	pag.25/30
---------------------------------	-----------



### ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.22. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione.....	pag.25/30
Art.23. Buona fede.....	pag.25/30
Art.24. Rinuncia al Diritto di Rivalsa.....	pag.26/30
Art.25. Periodo di Prescrizione.....	pag.26/30
Art.26. Vincolo.....	pag.26/30
Art.27. Oneri fiscali.....	pag.26/30
Art.28. Foro competente.....	pag.26/30
Art.29. Rinvio alle norme di legge.....	pag.26/30
Art.30. Assicurazione per conto altrui o di chi spetta.....	pag.26/30
Art.31. Altre assicurazioni.....	pag.27/30
Art.32. Home Insurance.....	pag.27/30

TAVOLE SINOTTICHE DI GARANZIE E PRESTAZIONI.....	pag.28/30
--	-----------



## GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

### **Acqua condotta**

L'acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e termici esistenti in un fabbricato.

### **Allagamento**

Presenza di acqua raccolta in luogo normalmente asciutto, non causata da rottura di impianti al servizio dell'immobile identificato o da infiltrazioni dal terreno, ma dovuta a formazione di rivoli o accumulo esterno di acqua derivante o proveniente da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazione, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, cedimento o frana del terreno.

### **Assicurato**

Soggetto portatore di un interesse protetto dal contratto di assicurazione, che può in taluni casi coincidere con il Contraente.

### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

### **Attività professionale**

Qualsiasi attività non inerente alla vita privata (per es.: attività commerciali, artigianali, industriali, sportive, professionali, anche se non esercitate come attività principale).

### **Cassaforte o armadio corazzato**

Mobile con pareti e battenti di adeguato spessore, costruito con materiali specifici ed accorgimenti di difesa che si integrano fra di loro costituendo un complesso monolitico idoneo ad opporre valida resistenza all'effrazione, di peso non inferiore a 200 kg o con apposito sistema di ancoraggio nel muro nel quale è incassato in modo da non poter essere sfilato senza demolizione del muro stesso.

### **Compagnia**

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

### **Contenuto**

Mobilio, arredo e quanto serve per uso domestico e personale, collocato all'interno di un fabbricato. Sono ad esempio compresi: abbigliamento, provviste, apparecchi elettrici ed elettronici, impianti di prevenzione, d'allarme e antincendio, lastre stabilmente collocate su vetrine, mensole e mobili, tappeti, oggetti d'arte e d'antiquariato, valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni; sono per esempio esclusi: animali e autoveicoli, motoveicoli o natanti e i relativi accessori, fissati e non, ai veicoli stessi.

### **Contraente**

Soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, che può in taluni casi coincidere con l'Assicurato.

### **Diritto di surroga**

Diritto dell'assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato.

### **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Fabbricato (Immobile assicurabile)**

Unità immobiliare urbana individuata al catasto fabbricati e accatastata come abitazione, in conformità della destinazione urbanistica d'uso residenziale assegnata dalla normativa applicabile, situata in Territorio italiano, in cui abbia residenza anagrafica il Contraente o il coniuge del Contraente o un parente del Contraente; oppure del cui diritto di proprietà, piena o superficaria o di usufrutto o di abitazione sia titolare, anche per una quota soltanto,



il Contraente o il coniuge del Contraente o un parente del Contraente che sia stabile convivente del Contraente in base allo stato di famiglia di quest'ultimo o un convivente more uxorio del Contraente che parimenti risulti tale dallo stato di famiglia di quest'ultimo. Sono incluse le parti comuni di cui all'Art. 1117 del Codice Civile eventualmente inerenti al fabbricato, qualora esso sia porzione di un condominio. Sono compresi: fondazioni e parti interrato, fissi e infissi, tutti gli impianti ed installazioni considerati fissi per natura e destinazione (non impianti d'allarme e antincendio), pannelli solari (termici e fotovoltaici), sanitari, caldaie, stufe a pellet, scaldabagni, condizionatori a muro, tinteggiature e rivestimenti, tende parasole fisse esterne, pertinenze, giardini e parchi, piscine e campi da gioco, recinzioni, cancelli, strutture di sostegno, lastre stabilmente collocate su porte, finestre, vetrate e pareti. Non si considera Fabbricato tutto quanto definito alla voce Contenuto.

**Fenomeno elettrico**

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

**Franchigia assoluta**

Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. In caso di danno superiore alla franchigia assoluta, il risarcimento sarà pari alla differenza tra l'ammontare del danno e la franchigia, fatta eccezione laddove il danno risulti superiore alla somma assicurata. Nel qual caso la Compagnia non applica alcuna franchigia.

**Furto**

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Garanzia a secondo rischio**

Garanzia che prevede il rimborso solo di quella parte di danno che eccede l'importo indennizzabile dalla prima garanzia, ovvero la garanzia a cui fa riferimento e che è indicata nelle condizioni di assicurazione.

**Gioielli e preziosi**

Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni, nonché orologi da polso e da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore a € 4.000.

**Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo**

Somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro, in eccesso ad eventuali importi che l'Assicurato dovrà tenere a proprio carico.

**Massimale**

Nei casi in cui non si assicura un determinato bene e non è quindi possibile delimitare l'entità economica del danno (per es. Responsabilità civile), si fa riferimento al massimale quale importo massimo della prestazione assicurativa per ogni sinistro ovvero, se specificato in polizza, per uno o più sinistri in ciascun periodo assicurativo. Il limite massimo entro cui sono contenute le prestazioni assicurative dovute può essere stabilito per singolo sinistro o per ciascun periodo assicurativo (ossia per tutti i sinistri che si verificano nel corso di esso) o per entrambi.

**Materiali incombustibili**

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non sviluppano fiamma né reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26/6/1984 del Ministero dell'Interno).

**Mezzi di chiusura e/o protezione**

Elementi posti a difesa o chiusura dei locali del fabbricato in cui sia collocato il contenuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: muri, porte, port finestre, finestre, lucernari, vetrate, tapparelle, persiane, inferriate, serrande,



saracinesche, serrature, lucchetti, catenacci, vetro e altro materiale trasparente, impianti antifurto, sistemi e dispositivi di controllo e/o sorveglianza. Non si considerano mezzi di chiusura o protezione le recinzioni e i relativi cancelli.

**Nucleo Familiare**

I familiari del Contraente, con questi conviventi al momento del sinistro, come risultante dal certificato di "stato di famiglia". Con esplicita pattuizione contrattuale, può essere inserito nel nucleo familiare un ulteriore soggetto, anche se non iscritto nello "stato di famiglia", purché tale soggetto risulti convivente con il Contraente al momento del sinistro.

**Pertinenze**

Locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati del fabbricato, purché realizzati nel fabbricato stesso o indicati come tali al catasto.

**Polizza**

Documento cartaceo che attesta l'esistenza dell'Assicurazione e contiene gli elementi identificativi delle persone, dei beni e dei rischi oggetto delle garanzie contrattuali.

**Premio**

Somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per le garanzie assicurative.

**Primo Immobile**

Fabbricato indicato come tale dal Contraente nella proposta di assicurazione.

**Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene fino a concorrenza del massimale, indipendentemente dal valore complessivo dei beni e senza l'applicazione della regola proporzionale.

**Proposta di assicurazione**

Documento contrattuale di richiesta dell'Assicurazione sottoscritto dal Contraente, trasmesso alla Compagnia e da quest'ultima ricevuta.

**Rapina**

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta in un fabbricato, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**Regola proporzionale**

Criterio secondo il quale l'assicuratore riduce proporzionalmente l'indennizzo, quando l'Assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile.

**Risarcimento**

Somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

**Rischio locativo**

Rischio relativo al caso in cui l'Assicurato, non proprietario dei beni assicurati ma disponendone in forza di un contratto di locazione, deve rispondere nei confronti del proprietario dei danni materiali diretti subiti dai beni stessi ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

**Rivalsa**

Diritto di agire nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile.

**Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Secondo Immobile**

Fabbricato indicato come tale dal Contraente nella proposta di assicurazione.

**Secondo rischio**

Quando è operante un'altra Assicurazione per il medesimo rischio, la prestazione viene pagata per l'importo eccedente rispetto a quello del massimale dell'altra Assicurazione.

**Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Somma assicurata**

Nell'Assicurazione di un bene sono determinabili il suo valore e quello di un eventuale danno: la somma assicurata è l'importo massimo della prestazione assicurativa per ogni sinistro ovvero, se specificato in polizza, per uno o più sinistri in ciascun periodo assicurativo. Nelle assicurazioni di cose, corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile).

**Struttura Organizzativa**

Struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Territorio italiano**

Il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

**Valore a nuovo**

Criterio di determinazione del valore dei beni sinistrati in base al quale non si considerano il degrado, lo stato di conservazione e il deprezzamento dei beni stessi. L'ammontare del danno secondo il valore a nuovo è attribuito in base:

- per il Fabbricato, alla stima del costo di riparazione delle cose soltanto danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell'area, di eventuali opere d'arte fisse e detraendo il valore dei recuperi;
- per il Contenuto, al costo di riparazione delle cose assicurate soltanto danneggiate o alla stima del costo di sostituzione delle cose assicurate distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio.

**Valore di ricostruzione a nuovo**

Rappresenta il valore, calcolato dalla Compagnia sulla base delle informazioni fornite dal Contraente riguardo la tipologia dell'immobile/degli immobili, la sua/loro classificazione, posizione, provincia, i metri quadri della/e abitazione/i e i metri quadri delle pertinenze ai fini della determinazione dell'importo del premio.

**Valori**

Denaro, carte valori e titoli di credito.



## CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

### CHI PUO' ESSERE ASSICURATO

#### Art. 1. Beni immobili, beni mobili e persone assicurabili

La presente polizza può essere sottoscritta da proprietari o locatari di immobili che vogliono tutelare il **Fabbricato** (come definito in Glossario) e il suo **Contenuto** da danni derivanti ad esempio da incendio, terremoto, furto e/o altri fenomeni, che potrebbero comprometterne l'integrità, **nonché tutelare il patrimonio a fronte di richieste di risarcimento civilistiche per danni involontariamente causati a terzi** (Responsabilità civile).

### CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

#### Art. 2. Cosa è assicurato

A fronte del pagamento di un *premio* annuale, la *polizza* prevede le seguenti coperture:

#### **GARANZIA A – Danni al Fabbricato**

Assicura la protezione del Primo Immobile e/o del Secondo Immobile dell'Assicurato (c.d. *Fabbricato*) identificati in *polizza*

**La Garanzia può essere completata con la sottoscrizione dell'OPZIONE TERREMOTO.**

#### **GARANZIA B – Danni al Contenuto**

Assicura la protezione dei beni mobili (c.d. *Contenuto*) collocati nel Primo Immobile e/o nel Secondo Immobile dell'Assicurato identificati in *polizza*.

**La Garanzia può essere completata con la sottoscrizione dell'OPZIONE FURTO.**

#### **GARANZIA C – Responsabilità Civile**

Tutela gli interessi delle seguenti persone (c.d. *Assicurato*):

- il *Contraente*, i componenti del suo *nucleo familiare* e i suoi figli minori non conviventi ma a lui temporaneamente affidati. Sono inclusi anche i danni cagionati a terzi dagli animali domestici di proprietà del *Contraente* e/o dei componenti del suo *nucleo familiare*;
- gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accidentali accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del *Contraente* e del suo *nucleo familiare*;
- i soggetti che hanno in affidamento temporaneo i figli minori del *Contraente* relativamente ai fatti commessi dai minori stessi, nonché i soggetti che hanno in custodia temporanea gli animali domestici del *Contraente* e/o dei componenti del suo *nucleo familiare*, relativamente ai fatti commessi dagli animali stessi.

Per quanto attiene alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di immobili, la garanzia si riferisce:

- esclusivamente agli immobili identificati in *polizza*, se è operante la Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO;
- esclusivamente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, se non è operante la Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO.

#### **GARANZIA D – Assistenza**

La *Compagnia*, per il tramite della centrale Operativa di Europ Assistance Italia S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato che si trovi in stato di necessità a seguito di eventi imprevisti, attinenti al/agli immobile/i assicurato/i, verificatisi durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, servizi specifici di assistenza come elencati nel successivo art. 3.4., che prevedono anche l'intervento di artigiani (ad es. idraulico, fabbro).

### COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE

#### Art. 3. Garanzie prestate



- GARANZIA A – Danni al Fabbricato (con Opzione Terremoto facoltativa)
- GARANZIA B – Danni al Contenuto (con Opzione Furto facoltativa)
- GARANZIA C – Responsabilità Civile
- GARANZIA D – Assistenza



### Art. 3.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato

La **Compagnia** indennizza l'**Assicurato** per i danni accidentali materiali e diretti subiti in seguito a un *sinistro* che colpisca il *Fabbricato*, purché il caso non sia escluso ai sensi del successivo art. 8.1., **nella forma a "Primo rischio assoluto"**, non applicando la *regola proporzionale* (ex Art.1907 Codice Civile) prevista se l'indennizzo avvenisse invece nella forma a "Valore Intero".



#### 1) Qual è la differenza tra assicurazione in forma "*Primo Rischio Assoluto*" e a "*Valore Intero*"?

- **Primo Rischio Assoluto** è una forma di assicurazione con la quale la *Compagnia* rinuncia all'applicazione della *regola proporzionale* di cui all'art. 1907 Codice Civile. Pertanto, il danno sarà indennizzato entro i limiti della somma assicurata, a prescindere dal valore di ricostruzione a nuovo del bene con l'applicazione di eventuali limiti, scoperti e franchigie.
- **Valore Intero** è una forma di assicurazione con la quale la *Compagnia* prevede la copertura della totalità delle cose assicurate per l'intero loro valore e comporta l'applicazione della *regola proporzionale* in caso di sottoassicurazione (valore del bene al momento del sinistro superiore alla somma assicurata).

#### *Esempio di indennizzo a "Primo Rischio Assoluto" e a "Formula a Valore Intero"*

Valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile al verificarsi del sinistro: € 100.000

Somma assicurata per l'immobile in fase di sottoscrizione: € 50.000

Danno da incendio al *Fabbricato*: € 10.000

Indennizzo:

- **Primo rischio assoluto:** € 10.000 il danno viene rimborsato per intero perché all'interno della somma assicurata.
- **Formula a valore intero** (con applicazione della *regola proporzionale*): € 5.000; il danno viene rimborsato al 50% perché tale percentuale è la risultante del rapporto tra il valore dell'immobile (€ 100.000) e la somma assicurata (€ 50.000).

La *Compagnia* indennizza inoltre:

- le spese per demolire, sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del *sinistro* nei limiti stabiliti al successivo art. 4.1.;
- in caso di rottura accidentale o guasto che abbia provocato la fuoriuscita di *acqua condotta* dalle relative tubazioni collocate nei muri o nei pavimenti, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e relativi raccordi nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del *Fabbricato*. La rottura o guasto che riguarda invece le tubazioni di acqua o gas collocati sottoterra **al di fuori delle mura del *Fabbricato*** sono indennizzabili nei limiti del successivo art. 4.1.

La garanzia assicurativa è operante a condizione che il *Fabbricato* e il maggiore immobile di cui eventualmente costituisca porzione:

- siano realizzati con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in **materiali incombustibili**; sono ammessi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, nonché rivestimenti e coibentazioni di qualsiasi tipo purché aderenti a strutture continue in laterizi e/o *materiali incombustibili*;
- siano adibiti per almeno **2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali**;
- qualora costituiscano porzione di un edificio, siano parte di una più ampia costruzione edilizia che complessivamente soddisfi i requisiti indicati nei due alinea che precedono;
- non siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.

Qualora l'*Assicurato* disponga del *Fabbricato* in forza di un contratto di locazione, essendone di terzi la proprietà, la garanzia deve intendersi prestata per i danni di cui l'*Assicurato* stesso debba rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. *Rischio locativo*).



#### 2) Cos'è il *Rischio Locativo*?

È la responsabilità che ricade in capo a un locatario (inteso come colui che, mediante regolare contratto di affitto, alloggia in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene immobile o mobile, in essa contenuto) a fronte di danni provocati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, e per la quale è dovuto il *risarcimento* al proprietario del bene.

Con la stipula di un'*assicurazione rischio locativo* l'affittuario si pone al riparo dal dover pagare personalmente il danno al proprietario del bene assicurato, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto ne causi il danneggiamento.



In caso di trasloco in un *Fabbricato* diverso da quello identificato in *polizza*, la garanzia assicurativa viene sospesa dalle ore 24 del giorno precedente il trasloco stesso.

Qualora però l'*Assicurato* abbia dato avviso del trasloco alla *Compagnia* almeno 10 giorni prima della data di inizio e il nuovo *Fabbricato* abbia le medesime caratteristiche e sia adibito agli stessi usi di quello identificato in *polizza*, la garanzia assicurativa rimane invece operante anche per il nuovo *Fabbricato* fino alle ore 24 del 10° giorno successivo alla data di inizio trasloco, dopodiché cessa nei confronti del precedente *Fabbricato* identificato in *polizza*.

#### **Art. 3.1.1. OPZIONE TERREMOTO (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)**

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *Fabbricato* - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto. Le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

#### **Art. 3.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto**

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato* per i danni accidentali materiali e diretti subiti in seguito a un sinistro che colpisca il *Contenuto*, purché il caso non sia escluso ai sensi del successivo art. 8.2., nella forma a "Primo rischio assoluto".

La *Compagnia* indennizza inoltre le eventuali spese per sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, nei limiti di cui al successivo art. 4.2.

La garanzia assicurativa è operante a condizione che il *Fabbricato* e il maggiore immobile di cui eventualmente costituisca porzione, in cui è collocato il *Contenuto*:

- siano realizzati con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in *materiali incombustibili*; sono ammessi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, nonché rivestimenti e coibentazioni di qualsiasi tipo purché aderenti a strutture continue in laterizi e/o *materiali incombustibili*;
- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- qualora costituiscano porzione di un edificio, siano parte di una più ampia costruzione edilizia che complessivamente soddisfi i requisiti indicati nei due alinea che precedono;
- non siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.

Qualora l'*Assicurato* disponga del *Contenuto* in forza di un contratto di locazione, essendone di terzi la proprietà, la garanzia deve intendersi prestata per i danni di cui l'*Assicurato* stesso debba rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. *Rischio locativo*).

In caso di trasloco in un *Fabbricato* diverso da quello identificato in *polizza*, la garanzia assicurativa viene sospesa dalle ore 24 del giorno precedente il trasloco stesso.

Qualora però il Contraente o l'*Assicurato* abbiano dato avviso del trasloco alla *Compagnia* almeno 10 giorni prima della data di inizio e il nuovo *Fabbricato* abbia le medesime caratteristiche e sia adibito agli stessi usi di quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa rimane invece operante anche per il nuovo *Fabbricato* fino alle ore 24 del 10° giorno successivo alla data di inizio trasloco, dopodiché cessa nei confronti del precedente *Fabbricato*.

#### **Art. 3.2.1. OPZIONE FURTO (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)**

L'*assicurazione* garantisce la protezione dei seguenti beni mobili, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione *Contenuto*, collocati:

- all'interno dei locali del Primo Immobile, identificato in *polizza*;
- all'interno dei locali del Secondo Immobile, identificato in *polizza*.

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato*, nei limiti stabiliti nei successivi artt. 4.2.1. e 6.2.1., - ferme restando tutte le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione vevolevoli per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO, fatta eccezione per quanto stabilito alla lettera d) del successivo art. 8.2. - anche per i danni materiali e diretti subiti in seguito a furto, rapina o estorsione del contenuto **nella forma a "Primo rischio assoluto"** considerando i limiti di indennizzo stabiliti agli artt. 4.2.1. e 6.2.1..

**Sono parificati ai danni del furto i guasti causati per commettere il furto o per tentare di commetterlo sia al *Fabbricato* che al *Contenuto*.**

La garanzia è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto in modo fraudolento nei locali in cui è collocato il *Contenuto* violando, mediante effrazione, rimozione, forzamento, ovvero mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili, i *mezzi di chiusura* e/o protezione dei locali stessi, nonché praticando una apertura o una breccia nei muri e/o nel tetto. Equivale ad uso di chiavi false l'uso di



chiave vera ottenuta in modo fraudolento. La garanzia è altresì operante qualora:

- a) l'autore del furto si sia introdotto nei locali, per via diversa da quella ordinaria, mediante superamento di ostacoli o di ripiani accessibili dall'esterno, utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale, asportando i beni assicurati senza violazione dei *mezzi di chiusura* e/o di protezione posti a tutela dei locali;
- b) nei locali vi sia presenza di persone e l'autore del furto si sia introdotto nei locali attraverso finestre e/o porte finestre aperte utilizzando anche ponteggi installati per lavori di manutenzione al *Fabbricato*, asportando quindi i beni assicurati senza violazione dei *mezzi di chiusura* e/o di protezione posti a tutela dei locali;
- c) l'autore del furto, approfittando di particolari condizioni, senza destare sospetti e all'insaputa delle persone che occupano i locali, si sia fatto rinchiudere clandestinamente nei locali stessi, asportando quindi successivamente i beni assicurati mentre i locali erano chiusi e disabitati.

#### **Art. 3.2.2. Impianto di Allarme (se selezionato in polizza)**

In presenza di impianto di allarme antintrusione a norme CEI a protezione dei locali contenenti i Beni assicurati, il *Contraente* si impegna a mantenere detto impianto in condizioni di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta vi sia la necessità di proteggere i locali contenenti i Beni assicurati (es. non vi sia presenza di persone).

#### **Art. 3.3. GARANZIA C – Responsabilità Civile**

La *Compagnia* si obbliga, entro i limiti specificati al successivo art. 4.3. e purché il caso non sia escluso ai sensi dell'art. 8.3., **a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.**

Nel caso in cui sia operante un'altra copertura assicurativa, quale ad esempio una *polizza* stipulata dal condominio per l'intero *Fabbricato*, la garanzia è prestata a "secondo rischio" per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra *assicurazione*.

#### **Non sono considerati terzi:**

- a) gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati;
- b) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo i casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, e di rivalsa dell'INAIL per le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive eventuali modifiche;
- c) le persone che hanno in affidamento temporaneo i figli minori dell'Assicurato nonché le persone che hanno in custodia animali domestici del *Contraente* e/o dei componenti del suo *nucleo familiare*.



**3) Se il mio cane accidentalmente morde la persona cui l'ho temporaneamente affidato (ad esempio un amico/parente), si attiva la copertura assicurativa per Responsabilità Civile?**

No, se il cane causa un qualsiasi danno a chi lo detiene l'*assicurazione* non è operante, in quanto chi ha in affidamento l'animale non è considerato persona terza.

#### **Art. 3.4. GARANZIA D – Assistenza**

Le seguenti **prestazioni**, indicate ai successivi punti da 1 a 11, **sono prestate, per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A.** (nelle modalità indicate al successivo art. 16.), **a favore dell'Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare**, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione *Assicurato*, che si trovi in stato di necessità a seguito di eventi impreveduti, attinenti all'immobile/i assicurato/i, verificatosi durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.

**Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**

**Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**



### **1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Qualora presso l'abitazione dell'*Assicurato* sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un idraulico nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. *allagamento* o infiltrazione nell'abitazione provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

### **2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

Qualora presso l'abitazione dell'*Assicurato* sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un elettricista nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

### **3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

Qualora presso l'abitazione dell'*Assicurato* sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un fabbro nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, *scoppio*, *esplosione*, atti vandalici o *allagamento*, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

### **4. Invio di un artigiano per interventi ordinari**

Qualora presso l'abitazione dell'*Assicurato* sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio dello stesso nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

### **5. Spese di albergo**

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2., 3. (**Invio di un idraulico per interventi di emergenza / Invio di un elettricista per interventi di emergenza / Invio di un fabbro per interventi di emergenza**) la *Struttura Organizzativa* provvede alla prenotazione di un albergo per l'*Assicurato*, nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

### **6. Rientro anticipato**

Qualora l'*Assicurato* si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la *Struttura Organizzativa* fornirà, all'*Assicurato* stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

Nei casi in cui l'*Assicurato*, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la *Struttura Organizzativa* metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico le relative spese.

### **7. Interventi di emergenza per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo *Contenuto*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

### **8. Invio di un sorvegliante**

Qualora a causa di uno dei sinistri descritti alle precedenti prestazioni 1., 2., 3. o a seguito di incendio, *esplosione*, *scoppio*, danni, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'*Assicurato*, la sicurezza della stessa sia compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvederà, dietro richiesta dell'*Assicurato*, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione



dell'Assicurato, nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di Vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla *Struttura Organizzativa*.

### **9. Trasloco**

Qualora si verifichi un *sinistro* che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del *sinistro* stesso, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia nei limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del *sinistro*.

Nel caso in cui, in seguito al *sinistro* che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, **la *Struttura Organizzativa* effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.**

### **10. Trasferimento di mobili**

Qualora a seguito di incendio, *esplosione*, *scoppio*, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata, la *Struttura Organizzativa* metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B.

### **11. Ripristino abitazione**

Qualora, in seguito a *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, l'abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata limiti stabiliti ai successivi artt. 4.4. e 6.3..

### **Art. 4. Massimali assicurati**

Si elencano nei punti seguenti i massimali previsti per ciascuna Garanzia.

#### **Art. 4.1. Massimali della GARANZIA A – Danni al Fabbricato**

**Per la presente garanzia, la somma assicurabile è pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo, con un minimo di € 80.000 e un massimo di € 1.500.000.**

**La *Compagnia* indennizza fino al massimo della somma assicurata indicata in *polizza* per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa.**

**Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali:**

- sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di *polizza* per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del *sinistro*, fermo restando che l'importo complessivamente pagato non sarà in ogni caso superiore alla somma assicurata;
- l'importo massimo di € 3.000 per le spese sostenute per la ricerca e riparazione, in caso di rottura accidentale o guasto di tubazioni di acqua e/o gas collocate sottoterra al di fuori delle mura del *Fabbricato*.
- l'importo massimo di € 3.000 per ciascun *sinistro* in caso di *allagamento*; sono tuttavia indennizzabili i danni sino a concorrenza della somma assicurata se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del *Fabbricato* identificato dalla violenza del fenomeno atmosferico.
- l'importo massimo di € 5.000 per singolo valore relativamente ad opere d'arte fisse;
- l'importo massimo di € 10.000 per piante, fiori e coltivazioni in genere.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, in merito all'obbligo di salvataggio a carico dall'Assicurato per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso la *Compagnia* sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 4.2. Massimali della GARANZIA B – Danni al Contenuto**

**La somma assicurabile per la specifica garanzia è compresa tra il 10% e il 30% del Valore di ricostruzione a nuovo, con un minimo di € 15.000 e un massimo di € 450.000.**



La **Compagnia** indennizza fino al massimo della somma assicurata indicata in **polizza** per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa.

**Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali:**

- sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di **polizza** per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del **sinistro**, fermo restando che l'importo complessivamente pagato non sarà in ogni caso superiore alla somma assicurata;
- l'importo massimo di € 1.000 per ciascun **sinistro** in caso di **allagamento**; sono tuttavia indennizzabili i danni sino a concorrenza della somma assicurata se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del **Fabbricato** identificato dalla violenza del fenomeno atmosferico.
- sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a **valori**;
- sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a **gioielli e preziosi**;
- sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a collezioni numismatiche e filateliche;
- sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la **Compagnia** non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'**Assicurato** deve restituire alla **Compagnia** l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, in merito all'obbligo di salvataggio a carico dell'**Assicurato** per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso la **Compagnia** sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

#### Art. 4.2.1. Massimali dell'OPZIONE FURTO

**La somma assicurabile per tale Opzione, se indicata nella Proposta di assicurazione, è compresa tra il 5% del Valore di ricostruzione e la somma assicurata per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO, con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 50.000, tenuto conto dell'eventuale franchigia o scoperto di cui al successivo art. 6.2.1.**

La **Compagnia** indennizza fino al massimo della somma assicurata indicata in **polizza** per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa.

**Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali in base alla formula scelta** e di seguito descritta:

Formula "Basic" (se selezionata in polizza)

È stabilito un limite di indennizzo per ogni **sinistro** e per ciascuna delle seguenti tipologie di beni facenti parte del **Contenuto** assicurato, pari a:

- € 500 per i **valori**;
- 20% della somma assicurata per **gioielli e preziosi**;
- 20% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche;
- 20% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Resta inteso che l'indennizzo complessivo non potrà mai superare la somma assicurata per questa specifica copertura.



#### Esempio 3

**Ho subito un furto presso la mia abitazione** e riporto un danno complessivo per i seguenti valori:

- Orologi e gioielli € 10.000
- Argenteria € 5.000
- Finestre € 2.000
- TV, smartphone, ipad, ecc € 8.000

**Valore assicurato in polizza: € 30.000**

**Rimborso del danno con Opzione Furto (Formula Basic)** ripartito per i vari beni assicurati sarà:

- 20% x € 30.000 (somma assicurata) = € 6.000 per orologi e gioielli
- 20% x € 30.000 (somma assicurata) = € 6.000 per Argenteria
- € 2.000 per finestre



- € 8.000 per tv, smartphone, ipad ecc.

**L'indennizzo effettivo sarà:**

<u>Beni</u>	<u>Valore Beni</u>	<u>Opzione Furto formula Basic</u>	<u>Rimborso</u>
Gioielli e orologi	€ 10.000	20% x € 30.000 = € 6.000	€ 6.000
Argenteria	€ 5.000	20% x € 30.000 = € 6.000	€ 5.000
Finestre	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
TV, Smartphone, Ipad ecc.	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
<b>Totale</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 21.000</b>
		<i>Franchigia</i>	€ 250
<i>Somma Assicurata</i>	€ 30.000	<b>Totale Indennizzato</b>	<b>€ 20.750</b>

Formula "Plus" (se selezionata in polizza)

È stabilito un limite di indennizzo per ogni *sinistro* e per ciascuna delle seguenti tipologie di beni facenti parte del *Contenuto* assicurato, pari a:

- € 1.000 per i *valori*;
- 40% della somma assicurata per *gioielli e preziosi*;
- 40% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche;
- 40% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.

Resta inteso che l'indennizzo complessivo non potrà mai superare la somma assicurata per questa specifica estensione di garanzia.

#### Art. 4.3. Massimali della GARANZIA C – Responsabilità Civile

Il *massimale* per la presente Garanzia è determinato dal *Contraente* in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: € 1.000.000, € 1.500.000 o € 2.000.000.

Pur essendo l'*assicurazione* prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *risarcimento* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in *polizza*, salvo i casi di *incendio, esplosione e scoppio* di beni immobili e mobili di proprietà o detenuti dall'*Assicurato*, per i quali la garanzia è prestata nei limiti del 50% del massimale indicato in *polizza*.

Qualora per tali beni siano operanti le Garanzie A e/o B, per le quali è già contemplato il *rischio locativo*, la presente garanzia di Responsabilità Civile viene prestata a *secondo rischio*, cioè per l'eccedenza rispetto all'importo indennizzabile per le garanzie A e/o B e fino a concorrenza del 50% del massimale.

#### Art. 4.4. Massimali delle Prestazioni di Assistenza

Sono a carico dell'*Assicurato* tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

In relazione alle prestazioni 1. "Invio di un idraulico per interventi di emergenza", 2. "Invio di un elettricista per interventi di emergenza", 3. "Invio di un fabbro per interventi di emergenza", è previsto un *massimale* per uscita e manodopera pari ad € 200 per *sinistro*, restando a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

In relazione alla sola prestazione 4. "Invio di un artigiano per interventi ordinari" la *Struttura Organizzativa* provvederà unicamente all'invio dello stesso, restando a totale carico dell'*Assicurato* il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Per la prestazione 5. "Spese di albergo" la *Compagnia* terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 300 per *sinistro*, qualunque sia il numero di persone



coinvolte nel *sinistro*.

Per la prestazione 6. “Rientro anticipato” è previsto un *massimale* pari ad € 300 per *sinistro*.

Per la prestazione 7. “Interventi di emergenza per danni da acqua” è previsto un *massimale* pari ad € 200 per *sinistro*.

Per la prestazione 8. “Invio di un sorvegliante” è previsto un *massimale* pari ad € 200 per *sinistro*, e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di Vigilanza.

In relazione alla prestazione 9. “Trasloco”, la *Compagnia* terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso, restando a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

In relazione alla prestazione 10. “Trasferimento di mobili”, la *Compagnia* terrà a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di € 200 per *sinistro*.

Per la prestazione 11. “Ripristino abitazione” è previsto un *massimale* pari ad € 200 per *sinistro*.



## COSA NON È ASSICURATO?

### **Art. 5. Beni immobili e persone non assicurabili**

Non sono oggetto di coperture i *Fabbricati* che non presentino le condizioni di assicurabilità per come riportate ai precedenti artt. 1. e 3.1. e le persone non rientranti nell’elenco specificato all’art. 2.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### **Art. 6. Limiti, scoperti e franchigie**

Si elencano nei punti seguenti i limiti, gli scoperti e le franchigie previsti per ciascuna Garanzia.

#### **Art. 6.1. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA A – Danni al Fabbricato**

È prevista una *franchigia assoluta* di € 250 per ciascun *sinistro* ad eccezione dell’ipotesi prevista al successivo art.14.

##### **Art. 6.1.1. Limiti, scoperti e franchigie dell’OPZIONE TERREMOTO**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato:

- **previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un una *franchigia assoluta* pari al 10% della somma assicurata;**
- **entro il limite massimo del 70% della somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.**

Si riportano di seguito esempi numerici per facilitare la comprensione del calcolo dell’indennizzo e del meccanismo di funzionamento della *franchigia assoluta* in caso di danno da *terremoto*, considerato in ogni caso il limite di indennizzabilità sulla somma assicurata:



#### **Esempio 1 (ammontare del danno indennizzabile ricompreso nel limite di indennizzo annuo)**

- somma annua assicurata del fabbricato pari a € 100.000;
- ammontare del danno € 60.000;
- indennizzo € 50.000 (€ 60.000 - € 10.000, pari alla franchigia assoluta del 10% di € 100.000).

#### **Esempio 2 (ammontare del danno indennizzabile eccedente il limite di indennizzo annuo)**

- somma annua assicurata del fabbricato pari a € 100.000;
- ammontare del danno € 90.000;



- indennizzo € 70.000 (limite di indennizzo pari al 70% di € 100.000).

#### **Art. 6.2. Limiti, scoperti e franchigie della GARANZIA B – Danni al Contenuto**

È prevista una *franchigia assoluta* di € 250 per ciascun *sinistro* ad eccezione dell'ipotesi prevista al successivo art.14.

##### **Art. 6.2.1. Limiti, scoperti e franchigie dell'OPZIONE FURTO**

Qualora i beni indicati all'art. 4.2.1., sia nella formula "Basic" che "Plus", siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito per ciascuna delle tipologie di beni elencate è raddoppiata.

Indipendentemente dalla formula scelta, laddove in fase di sottoscrizione sia stata specificata la presenza di impianto di allarme antintrusione a norme CEI, in caso di inosservanza di quanto pattuito al precedente art. 3.2.2., al verificarsi del *sinistro*, verrà applicato uno scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto dalla *Compagnia* per il danno subito.

È prevista una *franchigia assoluta* di € 250 per ciascun *sinistro*.

#### **Art. 6.3. Limiti, scoperti e franchigie delle Prestazioni di Assistenza**

Ciascuna prestazione, può essere richiesta per un massimo di tre volte per ogni anno di validità della *polizza*.

#### **Art. 7. Estensione territoriale**

Per le GARANZIA A - Danni al fabbricato, GARANZIA B – Danni al contenuto e GARANZIA D - Assistenza, l'*assicurazione* ha validità su tutto il *territorio italiano* (Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano).

Per la Garanzia C – Responsabilità Civile l'*assicurazione* ha invece validità in tutto il Mondo, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e del Canada.

#### **Art. 8. Esclusioni dall'assicurazione**

Si riportano di seguito le esclusioni, laddove previste, operanti per ogni singola Garanzia, Opzione e prestazione.

##### **Art. 8.1. Esclusioni per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato**

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, tumulti popolari e scioperi, terrorismo e sabotaggio;
- b) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
- c) conseguenti a fatti commessi o agevolati, con e senza dolo, dall'*Assicurato*, dai familiari conviventi con l'*Assicurato* o da persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di furto o *rapina*, consumati o tentati, salvo il caso di danni da *incendio* e di atti di vandalismo diversi dall'imbrattamento di muri esterni;
- e) dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti o perdite di qualsiasi genere, ammanchi;
- f) causati direttamente da animali;
- g) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L'esclusione non si applica nei casi di danni da *incendio*, *esplosione* e *scoppio*;
- h) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
- i) conseguenti a *terremoto*, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale;
- j) indiretti quali il cambiamento di costruzione e quant'altro non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di



- perdita dei profitti sperati;
- k) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, assestamento post costruttivo, nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
  - l) causati e subiti da impianti di irrigazione;
  - m) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;
  - n) da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione o all'infiltrazione di acqua dal terreno;
  - o) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione.

#### Art. 8.1.1. Esclusioni per l'OPZIONE TERREMOTO

La *Compagnia* non indennizza i danni:

- a) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
- b) causati da eruzioni vulcaniche e relativi tremori provocati dal magma in risalita, inondazioni, frane o cedimento del terreno, valanghe o slavine, alluvioni e maremoti, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *terremoto*;
- c) per furto, *rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- f) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- g) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia.

#### Art. 8.2. Esclusioni per la GARANZIA B – Danni al Contenuto

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, tumulti popolari e scioperi, terrorismo e sabotaggio;
- b) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni e/o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
- c) conseguenti a fatti commessi o agevolati, con e senza dolo, dall'*Assicurato*, dal Contraente, da familiari conviventi con l'*Assicurato* o da persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di furto o *rapina*, consumati o tentati, o di atti di vandalismo, salvo il caso di danni da *incendio*;
- e) dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti e/o perdite di qualsiasi genere, ammanchi;
- f) causati direttamente da animali;
- g) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L'esclusione non si applica nei casi di danni da *incendio*, *esplosione* e *scoppio*;
- h) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
- i) conseguenti a *terremoto*, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale;
- j) alle cose mobili situate all'esterno, comprese piante, fiori e coltivazioni in genere; indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- l) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
- m) causati e subiti da impianti di irrigazione;
- n) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;



- o) da infiltrazioni di acqua piovana nel *Fabbricato* identificato dovuti a difetti di impermeabilizzazione o all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- p) causati da umidità, stilloidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- q) a veicoli a motore immatricolati, natanti, nonché parti dei medesimi.

#### Art. 8.3. Esclusioni per la GARANZIA C – Responsabilità Civile

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) derivanti dalla proprietà e conduzione degli immobili diversi dalla residenza anagrafica dell'*Assicurato*, salvo quelli identificati in *polizza* per i quali sia operante la GARANZIA A - Danni al *Fabbricato*;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- c) direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici e dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- d) derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo degli Assicurati;
- f) provocati in stato di ebbrezza o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti;
- g) da circolazione di veicoli o natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante da detta circolazione, salvo che per le somme dovute a seguito dell'esercizio dell'azione di *rivalsa* da parte di imprese esercenti tale assicurazione in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori - all'insaputa dell'*Assicurato* stesso - di cui egli debba rispondere;
- h) relativi alla proprietà, uso e guida di veicoli e natanti a motore, mezzi di locomozione aerea, deltaplano, paracadute, parapendio e sport aerei in genere;
- i) causati, in qualità di trasportato su veicoli o natanti, al guidatore, agli altri trasportati e al veicolo o natante stesso;
- j) alle cose ed agli animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia, oppure detenga o utilizzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- k) per furto, e quelli a cose altrui derivanti da *incendio*, *esplosione* e *scoppio* di cose dell'*Assicurato* o dallo stesso detenute per l'eccedenza ai limiti previsti all'art. 4.3.;
- l) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà o in conduzione, salvo quelli relativi alla sola committenza dei lavori stessi;
- m) derivanti da umidità, stilloidio ed in genere insalubrità dei locali;
- n) derivanti dall'esercizio di qualsiasi *attività* avente carattere *professionale* od organizzativo, salvo che per le attività svolte dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- p) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- q) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- r) derivanti dalla violazione di leggi o regolamenti relativi alla proprietà, detenzione o uso di armi;
- s) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- t) provocati dalla pratica di sport comportanti l'uso o l'utilizzo di veicoli e natanti a motore, mezzi di locomozione aerea, deltaplano, paracadute, parapendio e sport aerei in genere.

#### Art. 8.4. Esclusioni per la GARANZIA D – Assistenza

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di



vandalismo;

- dolo del Contraente o dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Sono inoltre previste le esclusioni indicate nella seguente tabella:

PRESTAZIONE	EVENTI DI RIFERIMENTO	ESCLUSIONI
1. "Invio di un idraulico per interventi di emergenza"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;</li> <li>- mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico.</li> </ul>	<p>sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.</li> </ul>	<p>danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.</p>
2. "Invio di un elettricista per interventi di emergenza"		<ul style="list-style-type: none"> <li>- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;</li> <li>- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;</li> <li>- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.</li> </ul>
6. "Rientro anticipato"		<p>mancata presentazione alla Struttura Organizzativa di un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.</p>



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### **Art. 9. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le somme assicurate e la conseguente entità del *premio* sono determinate sulla base del *valore di ricostruzione a nuovo* del Primo immobile e/o del Secondo immobile.

Tale valore è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal *Contraente* riguardo la tipologia dell'immobile/degli immobili, la sua/loro classificazione, posizione, provincia, i metri quadri della/e abitazione/i e i metri quadri delle *pertinenze*. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della *Compagnia*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**



#### **Art. 10. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 11. Esagerazione dolosa del Danno**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara nel danno cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **GESTIONE DEI SINISTRI**

#### **Art. 12. Denuncia del Sinistro e Obblighi dell'Assicurato**

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato*, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla *Compagnia* tempestivamente e comunque entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (Art. 1915 del Codice Civile).

La denuncia di *sinistro* deve essere inviata all'Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. attraverso una delle seguenti modalità:

- Online: "Denuncia Sinistro", collegandosi al sito [bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it) ed accedendo alla sezione "Protezione" all'interno della propria area personale.
- Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A, Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci 1° piano, Via F. Sforza 15, 20079 Basiglio (MI)
- Fax: n. 02.9045.1308
- E-mail: [sire@mediolanum.it](mailto:sire@mediolanum.it)
- Tramite il proprio Family Banker

e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- luogo del *sinistro* (indirizzo completo);
- la causa del *sinistro*;
- l'elenco dei beni danneggiati, con la specifica del valore e se siano riparabili.

Per la gestione del *sinistro* sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla *Compagnia* attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.

#### **Art. 12.1. Obblighi dell'Assicurato in relazione alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato – Opzione Terremoto e GARANZIA B – Danni al Contenuto – Opzione Furto**

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, in caso di *sinistro*, deve:

- a) fare quanto gli è possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) in caso di **incendio, furto o rapina**, o di *sinistro* presumibilmente doloso, **farne denuncia all'autorità competente entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza** - precisando modalità, circostanze ed entità approssimativa del danno - e trasmettere copia della denuncia alla *Compagnia* entro 3 giorni;
- c) **conservare le tracce ed i residui del sinistro sino alla conclusione della perizia** - sempre che ci sia accordo fra le parti sulla quantificazione del danno - altrimenti sino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) **predispone un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o sottratte (rubate), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre



cose assicurate esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i **rendiconti, registri, conti, fatture, ricevute, scontrini o qualsiasi documento** che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.**

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al precedente art. 12., ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, soltanto nella misura strettamente necessaria per la conservazione o la custodia dell'abitazione.



- 4) **In caso di furto di beni all'interno del *Fabbricato*, oltre a sporgere denuncia presso le competenti Autorità, cosa devo fare per poter dimostrare l'entità del danno e in particolare il valore delle cose rubate?**

È necessario predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti e delle cose assicurate al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore tramite **fatture, ricevute, scontrini o qualsiasi documento** che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai periti designati dalle parti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **Art. 13. Determinazione del valore del Danno**

#### **Art. 13.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato**

**L'ammontare del danno è determinato con il criterio del “valore a nuovo” del *Fabbricato***, cioè la stima del costo di riparazione delle cose soltanto danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte, con analoghe caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell'area, di eventuali opere d'arte fisse e detraendo il valore dei recuperi.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro* sono tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto esse sono indennizzabili a parte sino a concorrenza della somma assicurata.

#### **Art. 13.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto**

**L'ammontare del danno è determinato con il criterio del “valore a nuovo” del *Contenuto***, cioè il costo di rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio, delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

Le eventuali spese di sgombero e trasporto dei residui del *sinistro* sono tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto esse sono indennizzabili a parte sino a concorrenza della somma assicurata.

### **Art. 14. Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione, quantificazione e criteri di liquidazione per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato e GARANZIA B – Danni al Contenuto**

La natura del *sinistro*, nonché la valutazione e quantificazione dell'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o da persona questa incaricata, con il *Contraente* o l'*Assicurato* o persona da questi designata. La *Compagnia* potrà altresì avvalersi di strumenti tecnologici per procedere con le opportune valutazioni “a distanza”, senza che vi sia quindi un effettivo momento di incontro con il *Contraente* o l'*Assicurato*;
- b) su richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche soltanto su richiesta di uno di essi; il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del



terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti c) degli artt. 8.1. e 8.2.

In base all'effettiva disponibilità del servizio sul territorio, limitatamente alle ipotesi di danno al Fabbricato e/o al Contenuto, con esclusione delle tematiche di Responsabilità Civile, **il Perito può proporre al Contraente/Assicurato** di avvalersi, quale alternativa all'indennizzo ordinario, della modalità di gestione del Sinistro denominata "Riparazione Diretta". Tale modalità consente al Contraente/Assicurato di usufruire, al verificarsi del sinistro, dell'intervento di una rete di artigiani, individuati dal Perito incaricato dalla Compagnia, i quali provvederanno direttamente alla riparazione del danno senza la conseguente applicazione della franchigia, ove prevista.

#### **Art. 14.1. Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'attendibilità delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* e l'*Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12.1.;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore del *Fabbricato* assicurato (per *sinistro* relativo alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato) o del *Contenuto* assicurato (per *sinistro* relativo alla GARANZIA B – Danni al Contenuto);
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura effettuata ai sensi del punto b) del precedente art. 14. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 15. Gestione delle vertenze di Danno in relazione alla GARANZIA C – Responsabilità Civile**

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato in *polizza*.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è responsabile verso la *Compagnia* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti dalla *polizza*. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.



### **Art. 16. Servizio di Assistenza**

Ogni intervento dovrà essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** attiva 24 ore su 24 telefonando al **Numero Verde 800-019320** per le chiamate dall'Italia.

Per telefonate dall'estero comporre il **numero 0258308560** preceduto dal prefisso per chiamate dall'estero.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la **Struttura Organizzativa**, potrà inviare: **un fax** al numero **02.58477201** oppure un **telegramma** a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO**.

In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l'utente comunichi con precisione:

1. indirizzo e numero telefonico del luogo da dove chiama per consentire alla **Struttura Organizzativa** di richiamare nel corso dell'assistenza. Le spese telefoniche sono a carico della **Struttura Organizzativa**;
2. il tipo di assistenza che necessita;
3. nome e cognome;
4. numero di *polizza* preceduto dalla sigla **MENF**. La **Struttura Organizzativa** potrà chiedere all'utente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

**In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**



## **QUANDO E COME DEVO PAGARE?**

### **Art. 17. Premio**

**Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.**

La prima rata di premio, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante addebito diretto in conto corrente (per i soli correntisti di Banca Mediolanum) o con assegno bancario o circolare, non trasferibile, all'ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito diretto in conto corrente a mezzo Sepa Direct Debit - SDD, assegno bancario o circolare o bonifico.

Per i soli titolari di rapporto di conto corrente con Banca Mediolanum, il Premio può essere frazionato, senza maggiorazioni, anche mensilmente, con la possibilità di pagamento, solo per la prima annualità, delle prime dodici mensilità in un'unica soluzione.

In caso di frazionamento mensile, la prima rata di Premio sarà corrisposta tramite addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul Modulo di Proposta. Le mensilità successive saranno corrisposte a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo SEPA Direct Debit - SDD.

Nel caso di frazionamento mensile, il pagamento può avvenire esclusivamente mediante autorizzazione di addebito diretto in conto corrente (Sepa Direct Debit - SDD) e la Banca d'appoggio deve essere obbligatoriamente Banca Mediolanum.

**Qualora il *Contraente* non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento**, ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.



## **QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?**

### **Art. 18. Conclusione dell'assicurazione**

L'assicurazione si conclude con la ricezione, da parte del *Contraente*, dell'accettazione della Proposta di assicurazione da parte della *Compagnia*. La comunicazione dell'**accettazione avviene mediante invio al *Contraente* del Documento di Polizza, a seguito del buon fine del pagamento del primo premio** da parte del *Contraente* medesimo. La proposta del *Contraente* rimane ferma per il tempo stabilito dall'Art. 1887 del Codice Civile e non pone a carico della *Compagnia* alcun obbligo, né di conclusione del Contratto, né di comunicazione del rifiuto della Proposta di assicurazione. **La Proposta di assicurazione si intende rifiutata decorsi 30 (trenta)**



giorni dalla sua ricezione in sede senza che il **Contraente** abbia ricevuto l'accettazione da parte della **Compagnia**.

#### **Art. 19. Effetto e decorrenza dell'assicurazione**

**Il Contratto si conclude con la ricezione, da parte del Contraente, dell'accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia.** La comunicazione dell'accettazione avviene mediante invio al **Contraente** del documento di polizza, a seguito del buon fine dei mezzi di pagamento del primo premio da parte del **Contraente** medesimo.

Nel caso in cui il contratto sia stato concluso a distanza, il **Contraente** può esercitare il diritto di recesso come indicato al successivo art. 21. Qualora il **Contraente** abbia richiesto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore contestualmente alla sottoscrizione, che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il termine di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coinciderà con le ore 00.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto a condizione che, entro tale termine, la Compagnia avrà acquisito la disponibilità del Premio. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzerà.

#### **Art. 20. Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha durata annuale ed è rinnovabile per un periodo di pari durata e così successivamente.



### COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

#### **Art. 21. Diritto di recesso**

Le Parti possono risolvere il contratto di assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

**La disdetta può riguardare soltanto il Contratto nella sua interezza e, in difetto, è inefficace.**

**Se il contratto è concluso a distanza**, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 1, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), **il Contraente può recedere nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto secondo le modalità sopra previste.** Qualora il **Contraente** abbia chiesto inoltre di dare avvio all'esecuzione del contratto, Mediolanum Assicurazioni S.p.A. avrà diritto a trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Nel caso in cui il **Contraente** abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il premio versato a fronte del recesso.

Inoltre, dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di chi lo subisce e obbliga la **Compagnia**, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di copertura del rischio non goduta.



### ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

#### **Art. 22. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 23. Buona fede**

A parziale deroga dell'art. 9. delle presenti Condizioni di Assicurazione, si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza o riduzione del diritto all'indennizzo,



sempreché tali inesattezze od omissioni siano state compiute in buona fede.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art. 24. Rinuncia al Diritto di Rivalsa**

La *Compagnia* rinuncia alla *Rivalsa*, salvo il caso di dolo, e al *Diritto di surroga* derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'*Assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

#### **Art. 25. Periodo di Prescrizione**

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

#### **Art. 26. Vincolo**

Nel caso sia stato richiesto con la Proposta di assicurazione o successivamente all'effetto della *polizza*, il contratto è vincolato, a tutti gli effetti, a favore del Vincolatario richiamato nella Proposta stessa o nell'appendice di vincolo alla *polizza*.

Pertanto, la *Compagnia* si obbliga a:

- riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- conservarlo inalterato nonché riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- non liquidare alcun indennizzo se non con il concorso e il consenso scritto del Vincolatario;
- pagare direttamente al Vincolatario l'importo dell'indennizzo senza il concorso del *Contraente*, salvo diversa disposizione scritta da parte del Vincolatario stesso;
- notificare al Vincolatario, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte del *Contraente* dei premi di *assicurazione* e a considerare valida ed efficace la *polizza* in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all'Ufficio Postale;
- non apportare alla *polizza* alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Vincolatario e notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze compromettenti la validità ed efficacia dell'*assicurazione*.

Il vincolo richiesto dal *Contraente/Assicurato* sarà efficace solo alla ricezione da parte della *Compagnia* dell'apposita appendice di vincolo debitamente sottoscritta dal *Contraente/Assicurato* e dal Vincolatario.

#### **Art. 27. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

#### **Art. 28. Foro Competente**

Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio dell'*Assicurato*.

#### **Art. 29. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

#### **Art. 30. Assicurazione per conto altrui o di chi spetta**

Se l'*assicurazione* è stipulata in nome e nell'interesse di altra persona, le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere assolti dall'*Assicurato*, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dal *Contraente*, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.



Le somme liquidate a termini di *polizza* non possono essere pagate se non nei confronti o con il consenso del *Contraente* quale titolare dell'interesse contrattuale.

### **Art. 31. Altre assicurazioni**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono comunicare alla *Compagnia* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. L'omissione dolosa della comunicazione può comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa da parte della *Compagnia* ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso a tutte le imprese assicuratrici interessate, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre, e può richiedere a ciascuna di esse la prestazione assicurativa dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

### **Art. 32. Home Insurance**

La *Compagnia* ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive (c.d. Servizio Home Insurance) tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del premio successivo al primo ovvero in caso di insoluto se attiva disposizione permanente di addebito – SDD e la denuncia del sinistro. In ogni caso il *Contraente* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della *Compagnia*.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* rende disponibili le suddette funzionalità - in luogo del sito della *Compagnia* stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., [www.bmedonline.it](http://www.bmedonline.it), unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.


**TAVOLE SINOTTICHE DI GARANZIE E PRESTAZIONI (con relativi massimali, franchigie o scoperti)**

Garanzia A	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
<b>Danni al Fabbricato</b>		Somma assicurabile pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo: ➤ Minimo € 80.000 ➤ Massimo € 1.500.000	➤ € 250 per sinistro
		Sottomassimali: ➤ Sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro.	
		➤ massimo di € 3.000 per le spese sostenute per la ricerca e riparazione, in caso di rottura accidentale o guasto di tubazioni di acqua e/o gas collocate sottoterra al di fuori delle mura del fabbricato.	
		➤ massimo di € 3.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento.	
		➤ massimo di € 5.000 per singolo valore relativamente ad opere d'arte fisse.	
		➤ l'importo massimo di € 10.000 per piante, fiori e coltivazioni in genere	
<b><u>Opzione Terremoto</u></b>	➤ entro il limite massimo del 70% della somma assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa		➤ Detrazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata per singolo sinistro.
Garanzia B	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
<b>Danni al contenuto</b>		Somma assicurabile tra il 10% e il 30% del Valore di ricostruzione a nuovo: ➤ Minimo € 15.000 ➤ Massimo € 450.000	➤ € 250 per sinistro
		Sottomassimali: ➤ sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro	
		➤ massimo di € 1.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento	
		➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a valori	
		➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a gioielli e preziosi	
		➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a collezioni numismatiche e filateliche	
		➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria	



<b><u>Opzione Furto</u></b>		Somma assicurabile compresa tra il 5% del Valore di ricostruzione e la somma assicurata per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ minimo di € 10.000</li> <li>➤ massimo di € 50.000</li> </ul>	➤ € 250 per sinistro
<b><u>Opzione Furto – Formula Basic</u></b>	➤ Qualora i beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito (vedi cella affianco) è raddoppiata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ € 500 per i valori;</li> <li>➤ 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi;</li> <li>➤ 20% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche;</li> <li>➤ 20% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.</li> </ul>	➤ scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto in caso di non presenza dell'allarme o di mancata attivazione qualora non ci fosse nessuno all'interno del fabbricato.
<b><u>Opzione Furto – Formula Plus</u></b>	➤ Qualora i beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito (vedi cella affianco) è raddoppiata	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ € 1.000 per i valori;</li> <li>➤ 40% della somma assicurata per gioielli e preziosi;</li> <li>➤ 40% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche;</li> <li>➤ 40% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria.</li> </ul>	➤ scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto in caso di non presenza dell'allarme o di mancata attivazione qualora non ci fosse nessuno all'interno del fabbricato.
<b>Garanzia C</b>	<b>Limiti</b>	<b>Massimali</b>	<b>Franchigie/Scoperti</b>
<b>Responsabilità Civile</b>		€ 1.000.000, € 1.500.000 o € 2.000.000 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ limiti del 50% del massimale indicato in polizza in casi di incendio, esplosione e scoppio di beni immobili e mobili di proprietà o detenuti dall'Assicurato</li> <li>➤ fino a concorrenza del 50% del massimale se operanti le garanzie A e/o B per le quali è già contemplato il rischio locativo, la Responsabilità Civile viene prestata a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto all'importo indennizzabile per le garanzie A e/o B</li> </ul>	

<b>Garanzia D - Assistenza</b>	<b>Limiti</b>	<b>Massimali</b>
<b><u>Invio di un idraulico per interventi di emergenza</u></b>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	➤ € 200 per sinistro per uscita e manodopera
<b><u>Invio di un elettricista per interventi di emergenza</u></b>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	➤ € 200 per sinistro per uscita e manodopera
<b><u>Invio di un fabbro per interventi di emergenza</u></b>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	➤ € 200 per sinistro per uscita e manodopera
<b><u>Invio di un artigiano per interventi ordinari</u></b>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	A carico dell'Assicurato: ➤ il totale costo relativo all'uscita, manodopera, materiali, ecc.
<b><u>Spese di albergo</u></b>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	A carico della Compagnia: ➤ le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 300 per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro
<b><u>Rientro anticipato</u></b>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	➤ € 300 per sinistro



<u>Interventi di emergenza per danni da acqua</u>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	➤ € 200 per sinistro
<u>Invio di un sorvegliante</u>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	➤ € 200 per sinistro
<u>Trasloco</u>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	A carico della Compagnia: ➤ il costo relativo al trasloco stesso A carico dell'Assicurato ➤ il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco
<u>Trasferimento di mobili</u>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	A carico della Compagnia: ➤ il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di € 200 per sinistro
<u>Ripristino abitazione</u>	Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza	➤ € 200 per sinistro



**MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.**

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio. [mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it](mailto:mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it)  
[www.mediolanumassicurazioni.it](http://www.mediolanumassicurazioni.it)

È un prodotto di

**mediolanum**  
ASSICURAZIONI